



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 37  
DEL 19/07/2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: “ADESIONE AL PORTALE GRATUITO [WWW.WHISTLEBLOWING.IT](http://WWW.WHISTLEBLOWING.IT). APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)”.**

L'anno duemilaventitre addì 19 del mese di LUGLIO alle ore 11:06 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO PAOLO	<b>Sindaco</b>	X	
ROSSI SILVIO	<b>Vicesindaco</b>	X	
ZANI MARILENA	<b>Assessore</b>	-	X
		2	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giuliana Balbo.

Il signor Paolo Paglino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## Premesso che

- L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e smi, riscritto dalla legge 179/2017, stabilisce che:
  1. il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54- bis;
  2. La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.
  3. La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normata dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata;
  4. Al whistleblower sono accordate le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.
- L'Anac, in ragione della normativa sopra citata, con deliberazione ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, ha aggiornato le linee guida in materia, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e della Legge n. 179/2017;

## Dato atto che

- Con il D.Lgs n. 24 del 2023 avente ad oggetto: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* si è provveduto a recepire in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- L'Art. 23 del decreto legislativo sopra citato prevede che sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs n. 165 del 2001;
- Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo n. 24 del 2023 si annoverano le seguenti:
  1. ampliamento, rispetto alla precedente normativa, dei soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria. Più precisamente sono soggetti a tutela anche:
    - ✓ Dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
    - ✓ Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
    - ✓ Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
    - ✓ Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
    - ✓ Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
    - ✓ Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico Azionisti (persone fisiche);
    - ✓ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

2. tutela riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Rientrano tra questi soggetti:
- ✓ Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  - ✓ Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - ✓ Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - ✓ Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
  - ✓ Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
  - ✓ Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

3. espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è. In particolare è stato previsto che le violazioni possono riguardare sia disposizioni nazionali che dell'Unione Europea. Per quelle nazionali rilevano anche:

- ✓ Illeciti penali;
- ✓ Illeciti contabili.

Sono state escluse dal novero le mere irregolarità.

Per le violazioni afferenti al diritto dell'Unione Europea rilevano:

- ✓ Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
- ✓ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
- ✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- ✓ Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5). Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6.

4. Disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi. In particolare, sono previsti quattro canali di segnalazione:

- ✓ Interno;
- ✓ Esterno e gestito da ANAC;

- ✓ Divulgazione Pubblica;
- ✓ Denuncia all'autorità giudiziaria e contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 e 15, è possibile effettuare, rispettivamente, una segnalazione esterna (gestita da ANAC) o la divulgazione pubblica.

- ✓ Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24 del 2023 le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche oppure in forma orale (linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante mediante un incontro diretto);
  - ✓ I canali di segnalazione, anche per il tramite di ricorso a strumenti di crittografia devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  - ✓ La gestione del canale di segnalazione è affidato ad una persona o ad un ufficio interno autonomo e dedicato ovvero a soggetto esterno. Negli enti locali ove è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la gestione del canale è affidata a quest'ultimo;
5. In particolare è previsto che il soggetto che ha segnalato o denunciato l'illecito non può subire ritorsioni intendendo per tali gli atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. E' altresì prevista una elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non tassativo.

#### **Considerato che**

- la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione;
- le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del PIAO devono indicare quindi in questi piani come l'ente adempie alla disciplina sul whistleblowing;

**Considerato che** modalità di segnalazione degli illeciti verranno successivamente approvate e pubblicate sul sito dell'Amministrazione, come appendice integrativa della Sezione Anticorruzione, del PIAO 2023-2025 del Comune di Granozzo Con Monticello;

**Ritenuto**, altresì, opportuno che il Comune di Granozzo Con Monticello aderisca alla piattaforma gratuita raggiungibile all'indirizzo [www.whistleblowing.it](http://www.whistleblowing.it), per la gestione informatizzata delle segnalazioni atteso che detta piattaforma è conforme alla disciplina in essere sull'istituto del whistleblowing;

**Precisato** che la procedura telematica per le segnalazioni di illeciti e irregolarità prevede anche la possibilità da parte di soggetti esterni (non dipendenti dell'Ente) di segnalare violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico inviandole al RPCT del Comune di Granozzo Con Monticello;

**Visto** il Decreto n. 3 del 06.10.2022, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Segretario Comunale, Dott.ssa Giuliana Balbo, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

**Riconosciuta** la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ex art. 48 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000.

**Visto** l'allegato parere di cui all'art 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare il RPCT, Dott.ssa Giuliana Balbo, alla registrazione ed attivazione della piattaforma gratuita [www.whistleblowing.it](http://www.whistleblowing.it);
3. Di nominare Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. responsabile esterno del trattamento dei dati;
4. Di disporre la pubblicazione di un'informativa sulla privacy tra ente e soggetti segnalanti;
5. Di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione del contratto di servizio con la Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., allegato alla presente quale parte sostanziale e integrante.
6. Di dare atto che sulla presente deliberazione è apposto il parere di regolarità tecnica del RPCT e che non sussistendo riflessi economici o patrimoniali diretti o indiretti per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità economica.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata in Albo Pretorio dell'Ente e in Amministrazione Trasparente.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 37 del 19/07/2023 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Giuliana Balbo



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Paglino Dott. Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Balbo Dott.ssa Giuliana

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/07/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 29/07/2023

IL MESSO  
F.to Maria Pedalino

